



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA SARDEGNA

R.d.P. N. 14

Del 19 APRILE 2022

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, comma 4, del D.L. 119/2018 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2018, n. 136) e s.m.i., che prevede la partecipazione alle udienze, pubbliche o camerali, a distanza mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all'aula di udienza;

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G.U. il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il DPCM in data 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»* sino al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

Visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,*

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e in particolare l'art. 27 che, per la durata del periodo emergenziale, prevede lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto autorizzato, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria competente;

Visto il Decreto Direttoriale del Direttore Generale delle Finanze RR46 del 11.11.2020, (pubblicato in G.U.R.I. Serie Gen. N. 285 del 16.11.2020) recante linee guida e regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza pubblica o camerale da remoto (da qui in poi UaD), in applicazione dell'art. 16, comma 4, del D.L. 119/2018;

Visti l'art. 1 co. 1 del D.L. 14.01.2021 n. 2 con cui la durata dello stato di emergenza è stato prorogato fino al 30.04.2021, il successivo art. 6 del D.L. n. 4 del 01.01.2021 che ha prorogato detto termine al 31.07.2021, successivo art. 6 alla punto 19 del D.L. n. 105 del 23.07.2021 che ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza al 31.12.2021 e, infine, **l'art. 16, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228** recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30-12-2021, che ha ulteriormente prorogato il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario per semplificare e accelerare la definizione delle liti fiscali, compresa la trattazione pubblica in base agli atti, fino a tutto **marzo 2022**;

Visto il proprio **decreto n. 54 del 10 dicembre 2020, e i successivi Decreti di proroga n. 12 del 20/08/2021, e n. 1 del 04/01/2022**, coi quali si è dettata la disciplina delle controversie tributarie in pubblica udienza di questa Commissione Tributaria, tramite collegamento da remoto ovvero, in alternativa, mediante trattazione scritta, secondo le modalità previste dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ai sensi dell'art. 27 del D.L. 137/2020 e s.m.i, fino al termine dello stato di emergenza;

Preso Atto del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15 col quale è stato prorogato al **30 aprile 2022**, la trattazione in pubblica udienza della controversia tributaria con collegamento da remoto ovvero con scambio di note scritte, e che il legislatore **non ha ulteriormente prorogato tale termine**;

P. Q. M.

In sostituzione dei precedenti provvedimenti presidenziali, **Decreto n. 54 del 10 dicembre 2020 e successivi Decreti di proroga n. 12 del 20/08/2021, e n. 1 del 04/01/2022,**

DECRETA

1. le disposizioni contenute nel decreto n. 54 del 10 dicembre 2020 e s.m.i. per la disciplina dello svolgimento delle udienze da tenersi presso di questa Commissione Tributaria **continuino ad applicarsi fino al 30 aprile 2022 e in ogni caso fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 se ulteriormente prorogato rispetto al suddetto termine;**
2. fatte salve eventuali proroghe del suindicato termine, a decorrere **dal 2 maggio 2022** le udienze pubbliche verranno celebrate in presenza, ovvero a distanza mediante collegamento telematico (ex comma 4 art. 16 del cit. D.L. 119/2018) su istanza anche di una sola parte contenuta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza da depositare prima della fissazione dell'udienza e comunque prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31 comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
3. il termine di cui al precedente punto 2 per la richiesta della partecipazione all'udienza da remoto, non riscontrandosi alcuna esplicita comminatoria di decadenza in caso di inosservanza del medesimo, è da considerarsi ordinatorio e non perentorio, ed è facoltà del Presidente del Collegio autorizzarla, per la sola parte richiedente UaD, purché la relativa istanza venga comunque proposta almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza, al fine di consentire alla segreteria le comunicazioni attinenti l'udienza da remoto;
4. nel caso in cui una sola parte presenti istanza di trattazione dell'udienza a distanza, solo ad essa sarà consentito il collegamento da remoto, rendendosi necessaria la presenza fisica in udienza della parte che non abbia formulato tale istanza o che comunque non abbia aderito con apposito atto all'istanza dell'altra parte;
5. le discussioni in Camera di Consiglio sono ammesse da remoto anche solo parzialmente per i componenti il collegio giudicante;
6. le discussioni in Udienza Pubblica, in presenza o in UaD per una o tutte le parti, sono ammesse da remoto per i Componenti del Collegio giudicante anche solo parzialmente,

fatto salvo valutazioni di opportunità del Presidente di Collegio che richiedano la presenza di tutti i componenti per la discussione in sede fisica con parti in presenza;

7. i Presidenti di Sezione daranno indicazioni affinché in caso di udienze in presenza le cause vengano chiamate in orari differenziati a distanza di almeno minuti 10 – 15 ciascuna e che l'accesso ai locali della Commissione Tributaria, venga consentito non prima di 10 minuti dall'orario programmato;

8. Che il presente provvedimento

- si comunichi a i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTR Sardegna, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione,
- e si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Sardegna, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Sardegna, al Garante del Contribuente.

Cagliari, 19 aprile 2022

Il Presidente
Dr. Manfreda Arzeni

